

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Decreto n. 1243

Prot. n. 34703

Titolo: 3

classe: 6

**Oggetto: Bando per l'assegnazione di borse di mobilità internazionale riservato agli iscritti a corsi di dottorato di ricerca**

## IL RETTORE

- VISTA l'attribuzione del fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti per il triennio 2014-2016, ai sensi del Decreto ministeriale 976 del 29 dicembre 2014 e le indicazioni operative sul loro utilizzo e relativo monitoraggio, comunicati con nota MIUR prot. n. 2773 del 5 marzo 2015;
- VISTO il DM n. 45 del 8 febbraio 2013 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- VISTO il conforme Regolamento d'Ateneo in materia di dottorati di ricerca dell'Università di Pavia, n. 1223 del 24/07/2013

## DECRETA

### Art. 1 – Oggetto

Nell'ambito del Programma per il sostegno dei giovani e per la mobilità degli studenti, è bandita la selezione per l'assegnazione di borse di mobilità internazionale, riservate agli iscritti a un corso di dottorato di ricerca.


### Art. 2 – Norme generali

1. Le borse di mobilità, di cui al presente bando, sono riservate a studenti dei corsi di dottorato di ricerca. Esse sono erogate prioritariamente a dottorandi che non abbiano già fruito di borse di mobilità assegnate ai sensi dei precedenti Decreti Rettorali nrr. 2679/2015, 843/2016, 1914/2016, 1801/2017, 3237/2017 e sono finalizzate al finanziamento di periodi di ricerca all'estero da effettuarsi non prima del 01/07/2018 e non oltre il 31/12/2018.
2. Entro l'importo complessivo di € **154.000** le borse assegnate potranno finanziare soggiorni di ricerca di durata da 1 a 5 mesi, per un importo base mensile pari a € 1.000, soggetto a tassazione come da normativa vigente. L'importo di base sarà aumentato o ridotto proporzionalmente, se la ricerca deve svolgersi in un paese in cui il costo della vita risulta mediamente più alto o più basso. Per la determinazione dell'importo effettivo mensile si farà riferimento alla tabella riportata nell'Allegato A, moltiplicando l'importo di base per l'indicatore associato al singolo stato estero e poi dividendo per 100 il risultato ottenuto.
3. Per i dottorandi che versino in una condizione economica disagiata, ai sensi del successivo art. 5 comma 2 lett. c), l'importo di base mensile della borsa è aumentato a € 1.500. L'aumento cessa se la condizione economica disagiata viene meno prima o nel corso del periodo finanziato; nel caso opposto, l'aumento non viene attribuito. A tal fine, è fatto obbligo al dottorando di comunicare le variazioni di status rilevanti, dandone tempestiva comunicazione a [bandomob.dottorandi@unipv.it](mailto:bandomob.dottorandi@unipv.it). In caso d'inadempimento, si applica quanto previsto dal successivo art. 10 comma 2.

### Art. 3 – Requisiti generali per partecipare alla selezione

Per partecipare alla selezione gli studenti devono:

- a) risultare regolarmente iscritti, per i cicli XXXI, XXXII e XXXIII, a un corso di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Pavia.



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

- b) essere stati autorizzati dal Collegio dei docenti del proprio corso di dottorato a svolgere il periodo di ricerca all'estero;
- c) essere stati accettati da un centro di ricerca all'estero;
- d) non fruire di altre specifiche borse di mobilità riferite allo stesso periodo di ricerca indicato nella domanda di partecipazione, salvo che il candidato non versi nella condizione economica disagiata di cui al successivo art. 5, co. 2, lett. c.

## Art. 4 – Presentazione delle candidature


Le domande di partecipazione, compilate sulla base del modulo disponibile all'indirizzo <http://phd.unipv.it/bandomob6/> devono essere presentate via e-mail, entro il 5/06/2018 a [bandomob.dottorandi@unipv.it](mailto:bandomob.dottorandi@unipv.it)), allegando i seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae et studiorum*;
- b) descrizione sintetica (massimo 1 pagina) dell'attività di ricerca da svolgere presso la struttura di ricerca ospitante, con indicazione del docente di riferimento. Il documento dovrà essere firmato dal proprio tutor;
- c) estratto della delibera del Collegio dei docenti o, in alternativa, decreto d'urgenza del Coordinatore del corso di dottorato, che autorizzi lo svolgimento della ricerca presso il centro di ricerca ospitante e per il periodo indicati;
- d) lettera di accettazione del docente di riferimento del centro di ricerca ospitante;
- e) documento redatto dal tutor in cui dovranno essere chiaramente evidenziati i risultati raggiunti dal candidato e le ragioni che giustificano la prosecuzione del soggiorno all'estero (*nel caso in cui il progetto presentato rappresenti la prosecuzione di un progetto per il quale siano già state assegnate borse di mobilità ai sensi dei precedenti Decreti Rettorali nrr. 2679/2015, 843/2016, 1914/2016, 1801/2017 o 3237/2017*);
- f) copia di un documento di identità in corso di validità.

## Art. 5 – Selezione dei candidati

1. La selezione dei candidati è effettuata dalla Scuola di Alta Formazione Dottorale dell'Università di Pavia, che potrà avvalersi del parere scritto di docenti qualificati.
2. Ai fini della dichiarazione di idoneità della candidatura verranno considerati i seguenti titoli:
  - a) Il progetto di ricerca è valutato, per un massimo di 17/30, secondo i seguenti criteri: originalità e innovatività, rigore metodologico, coerenza con la ricerca individuale triennale, durata del periodo di soggiorno; qualora il progetto presentato rappresenti la prosecuzione di un progetto per il quale siano già state assegnate borse di mobilità ai sensi dei precedenti Decreti Rettorali nrr. 2679/2015, 843/2016, 1914/2016, 1801/2017 o 3237/2017, dovranno essere chiaramente evidenziati dal tutore i risultati raggiunti dal candidato e le ragioni che giustificano la prosecuzione del soggiorno all'estero.
  - b) Il curriculum del candidato è valutato, per un massimo di 10/30, secondo i seguenti criteri: pubblicazioni, attività didattica impartita, comunicazioni presentate a convegni e seminari.
  - c) Come condizione economica disagiata viene valutato, con un punteggio di 3/30, il fatto che il candidato non fruisca di una borsa pubblica o privata o di un assegno di ricerca, né percepisca alcuna retribuzione come specializzando, come Executive PhD, come dottorando in apprendistato o come dipendente pubblico o in altra posizione assimilabile. La condizione disagiata dovrà essere autocertificata dal candidato.
3. Saranno ritenuti idonei i dottorandi che otterranno nella valutazione dei titoli almeno 18/30.
4. Verranno finanziate le candidature valutate come idonee fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

La Commissione si riserva la facoltà di favorire i candidati che non abbiano fruito in passato di borse di mobilità assegnate ai sensi dei precedenti Decreti Rettorali nrr. 2679/2015, 843/2016, 1914/2016, 1801/2017 o 3237/2017.



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Allo scopo di garantire un finanziamento al maggior numero di candidati idonei, la Commissione si riserva altresì il diritto di apportare una decurtazione dell'importo mensile della borsa.

5. Gli esiti della procedura di selezione con l'importo della borsa di mobilità assegnata, saranno pubblicati all'Albo ufficiale dell'Ateneo e sul sito di Ateneo al link: <http://phd.unipv.it/bandomob6/>.

## Art. 6 – Accettazione della borsa e variazione del periodo di ricerca

1. Il Servizio Ricerca e Terza Missione dell'Università di Pavia notificherà via e-mail ai candidati l'esito della selezione. Entro cinque giorni dall'invio della comunicazione, il candidato è tenuto a comunicare di accettare la borsa tramite e-mail indirizzata a [bandomob.dottorandi@unipv.it](mailto:bandomob.dottorandi@unipv.it). Al modulo di accettazione della borsa dovrà essere allegata una dichiarazione autocertificata di non percepire borse di mobilità riferite allo stesso periodo di ricerca indicato nella domanda di partecipazione, salvo che il candidato non versi nella condizione economica disagiata di cui al precedente art. 5, co. 2, lett. c.

2. Decorso il termine di cinque giorni, il candidato verrà considerato rinunciatario.

## Art. 7 – Erogazione della borsa di mobilità

1. **Tranne nei casi previsti al successivo comma 3, le borse di mobilità saranno erogate in un'unica soluzione al rientro dal periodo di mobilità.**

2. Il pagamento della borsa è subordinato all'invio a [bandomob.dottorandi@unipv.it](mailto:bandomob.dottorandi@unipv.it) di un'autocertificazione relativa ai giorni effettivi di permanenza presso la struttura estera, nella quale sia indicata, se del caso, la sussistenza di condizione economica disagiata secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 2 lettera c. Il modulo di autocertificazione è reperibile alla pagina <http://phd.unipv.it/bandomob6/>.

3. I vincitori di borsa per periodi di mobilità uguali o superiori ai quattro mesi riceveranno un anticipo della borsa di importo pari al 60% del totale previsto. Il conguaglio sarà erogato al termine del periodo, previo invio della documentazione di cui all'art. 8 co. 2.

## Art. 8 – Adempimenti richiesti allo studente durante il periodo di mobilità e al suo termine

1. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti o del Coordinatore del proprio corso di dottorato, il dottorando può interrompere anzitempo il soggiorno di ricerca, oppure prolungarlo. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo co. 4.

2. Una volta concluso il periodo di mobilità finanziato **lo studente è tenuto, entro i successivi 15 giorni**, a trasmettere via e-mail a [bandomob.dottorandi@unipv.it](mailto:bandomob.dottorandi@unipv.it) i seguenti documenti:

a) autocertificazione a cura del dottorando di cui all'art. 7, co. 2;


b) relazione sottoscritta dallo studente delle attività svolte;

c) dichiarazione sottoscritta dal docente di riferimento, o dal direttore del centro di ricerca ospitante, dalla quale risulti la presenza effettiva dello studente presso la struttura nel periodo coperto dalla borsa.

3. La consegna dei documenti di cui al precedente comma 2 è condizione necessaria al pagamento della borsa di mobilità.

4. Se le date si riferiscono a un periodo più lungo di quello indicato nella domanda di partecipazione, l'importo della borsa assegnata rimane invariato. Se il periodo definitivo risulta più breve, l'importo della borsa sarà rideterminato ai sensi del precedente art. 2, co. 2.

## Art. 9 – Contributi finanziari integrativi di Ateneo



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

1. L'assegnazione della borsa di mobilità non esclude la maggiorazione del 50% della borsa ordinaria di dottorato, di cui all'art. 9, co. 2 del Decreto ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013, per il caso di soggiorno all'estero del dottorando.
2. L'assegnazione della borsa di mobilità non esclude che il dottorando finanzia una parte del soggiorno di ricerca all'estero con i fondi di cui all'art. 4, co. 1 lett. d) del Decreto ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013 (cd. quota del 10%, assegnata dai singoli dipartimenti ai dottorandi del secondo e del terzo anno).
3. Per l'impiego dei fondi di cui al precedente comma, è comunque necessaria l'autorizzazione del tutor o del collegio dei docenti e restano salve in ogni caso le modalità di rendicontazione previste dai singoli dipartimenti.

## **Art. 10 – Restituzione della borsa**

1. Il dottorando che prima di concludere il periodo di mobilità rinunci al proseguimento del proprio corso di dottorato o incorra in una delle cause di decadenza o di espulsione previste dall'art. 35 del Regolamento d'Ateneo in materia di dottorati di ricerca è tenuto a interrompere il soggiorno di ricerca e a inviare i documenti di cui all'art. 8 co. 2 per ricevere il pagamento del periodo di mobilità effettivamente svolto.
2. Ugualmente, è tenuto a restituire la quota non spettante della borsa di mobilità il dottorando che non sia più in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 co. 2 lettera c.

**Pavia,**

**IL RETTORE**

**F.to**